



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 2 aprile 2020
(OR. en)

7163/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0058(COD)**

**SOC 190
EMPL 153
FSTR 20
CADREFIN 57
REGIO 44
CODEC 238**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 141 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi dovuta alla Covid-19

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 141 final.

All.: COM(2020) 141 final



Bruxelles, 2.4.2020
COM(2020) 141 final

2020/0058 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di
misure specifiche volte ad affrontare la crisi dovuta alla Covid-19**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Gli effetti diretti e indiretti della pandemia di Covid-19 continuano ad aumentare in tutti gli Stati membri. La situazione attuale non ha precedenti e richiede misure eccezionali adattate da applicare in tali circostanze.

La prima Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII), un pacchetto di misure proposto dalla Commissione il 13 marzo 2020, ha introdotto una serie di importanti cambiamenti che consentono una risposta più efficace alla situazione attuale.

L'iniziativa mirava a promuovere gli investimenti mobilitando le riserve di liquidità disponibili nei Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) per contrastare immediatamente la crisi, cui avrebbero fatto seguito misure complementari come proposto nell'ambito dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus (CRII+). Sono tuttavia necessarie ulteriori misure, anche in altri settori d'intervento, in particolare al fine di proteggere i più vulnerabili.

La crisi dovuta al coronavirus rappresenta inoltre una sfida senza precedenti per le operazioni e l'erogazione di assistenza agli indigenti sostenute dal Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).

Soprattutto, la crisi presenta rischi specifici per gli indigenti, che sono tra i più vulnerabili nelle nostre società. È pertanto necessario adottare con urgenza misure specifiche per proteggerli da questa malattia e per garantire che l'assistenza del FEAD continui a raggiungerli, ad esempio fornendo i necessari dispositivi di protezione contro la malattia. La distribuzione di prodotti alimentari e di assistenza materiale di base, nonché il sostegno all'inclusione sociale, incontrano crescenti vincoli logistici e di risorse umane, in particolare a causa del confinamento e della necessità urgente di adottare misure di distanziamento sociale volte a contenere la diffusione del virus. Molti volontari, che rappresentano il pilastro del Fondo, non possono più essere mobilitati, in quanto appartengono spesso ai gruppi a rischio elevato di malattia grave da Covid-19. Vi è tuttavia la necessità di garantire che il sostegno continui a raggiungere gli indigenti, ad esempio attraverso nuovi metodi di erogazione che garantiscano la sicurezza degli indigenti e di tutte le persone coinvolte nell'attuazione del FEAD.

Il regolamento FEAD deve pertanto consentire alle autorità di gestione, alle organizzazioni partner e ad altri soggetti coinvolti nell'attuazione del Fondo di reagire rapidamente alle nuove esigenze aggiuntive dei gruppi destinatari esposti a ulteriori difficoltà derivanti dalla crisi.

Di conseguenza, la Commissione propone di modificare il regolamento FEAD per rispondere alle sfide cui devono far fronte le autorità pubbliche e le organizzazioni partner nell'attuazione del FEAD durante la pandemia di Covid-19.

In linea con le modifiche proposte per i fondi SIE, si propone di introdurre disposizioni specifiche che consentano agli Stati membri di predisporre rapidamente le misure necessarie per affrontare questa situazione di emergenza. Analogamente a quanto proposto per i fondi SIE, si propone che le spese per le operazioni del FEAD che stanno promuovendo le capacità di risposta alla crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 siano ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020. Allo stesso modo, si propone che la modifica di alcuni elementi del programma operativo per affrontare la pandemia di Covid-19 non richieda l'approvazione mediante decisione della Commissione. La proposta introduce inoltre la possibilità che le

autorità forniscano assistenza alimentare/assistenza materiale di base mediante buoni elettronici, riducendo il rischio di contaminazione durante la distribuzione di prodotti alimentari/la fornitura di assistenza materiale di base.

Oltre a queste modifiche, si propone anche di introdurre una certa flessibilità per quanto riguarda il rispetto di determinati requisiti giuridici durante questo periodo senza precedenti. In via eccezionale per quest'anno si propone di prorogare il termine per la presentazione della relazione di attuazione annuale e si chiarisce che gli Stati membri possono adeguare le procedure di controllo e di audit durante la pandemia. Si propone inoltre di introdurre disposizioni specifiche in merito all'ammissibilità dei costi sostenuti dai beneficiari in caso di ritardo nella distribuzione di prodotti alimentari/nella fornitura di assistenza materiale di base o di assistenza sociale, nonché per la le operazioni sospese e non pienamente attuate.

Infine, per garantire che tutto il sostegno del Fondo possa essere mobilitato per ridurre al minimo gli effetti della crisi sanitaria sugli indigenti, come misura temporanea ed eccezionale, fatte salve le norme che trovano applicazione in circostanze normali, è necessario prevedere la possibilità temporanea di un cofinanziamento del 100 % a titolo del bilancio dell'UE.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta è coerente con le disposizioni vigenti nel settore normativo in questione, in particolare con le disposizioni proposte dalla Commissione per i fondi SIE in risposta alla pandemia di Covid-19, come parte della CRII e della CRII+.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è coerente con altre proposte e iniziative adottate dalla Commissione europea, in particolare con le proposte adottate dalla Commissione per i fondi SIE in risposta alla pandemia di Covid-19. Si inserisce inoltre in un secondo pacchetto legislativo adottato dalla Commissione, che comprende proposte di modifica del regolamento sulle disposizioni comuni.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 175, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Essa prevede la possibilità temporanea di un tasso di finanziamento del 100 % e la chiarezza sull'ammissibilità delle spese interessare dalle misure messe in atto per far fronte alla crisi sanitaria. Infine, attenua alcuni requisiti per gli Stati membri nel caso in cui tali requisiti creassero oneri amministrativi tali da ritardare l'attuazione delle misure di risposta alla crisi. Tali modifiche eccezionali lasciano impregiudicate le norme applicabili in circostanze normali.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà.

- **Proporzionalità**

La proposta è proporzionata e non contiene disposizioni che non sono necessarie per conseguire gli obiettivi del trattato. Si limita alle modifiche ritenute necessarie per affrontare i problemi incontrati dagli Stati membri durante la crisi dovuta alla Covid-19 nel contesto dell'attuazione del FEAD.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: modifica del regolamento vigente.

La Commissione ha esaminato il margine di manovra previsto dal quadro giuridico e ritiene necessario proporre modifiche al regolamento (UE) n. 223/2014.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Date le circostanze specifiche della presente proposta, non sono stati effettuati né una valutazione ex post né un vaglio di adeguatezza della legislazione vigente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Date le circostanze specifiche della presente proposta, non è stata effettuata alcuna consultazione dei portatori di interessi esterni.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non sono state necessarie perizie esterne.

- **Valutazione d'impatto**

N/P

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non si tratta di un'iniziativa che rientra nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT).

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze sulla tutela dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La modifica proposta non comporta alcuna variazione dei massimali annui per impegni e pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale che figurano nel regolamento (UE) n. 223/2014. La ripartizione annuale totale degli stanziamenti di impegno per il Fondo di aiuti europei agli indigenti rimane invariata.

La proposta agevolerà un'accelerazione dell'attuazione dei programmi e comporterà un'anticipazione degli stanziamenti di pagamento.

La Commissione monitorerà attentamente l'impatto della proposta di modifica sugli stanziamenti di pagamento nel 2020, tenendo conto sia dell'esecuzione del bilancio sia delle previsioni rivedute degli Stati membri.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'attuazione delle misure sarà oggetto di sorveglianza e relazione nel quadro generale dei meccanismi di rendicontazione stabiliti nel regolamento (UE) n. 223/2014.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

N/P

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi dovuta alla Covid-19

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio³ stabilisce norme applicabili al Fondo di aiuti europei agli indigenti.
- (2) La pandemia di Covid-19 ha colpito gli Stati membri in un modo che non ha precedenti. La crisi comporta rischi più elevati per le persone maggiormente vulnerabili, come gli indigenti, in particolare il rischio di ostacolare il sostegno fornito dal FEAD.
- (3) Per fornire una risposta immediata all'impatto della crisi sugli indigenti, le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alla crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 dovrebbero essere ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020.
- (4) Per alleviare l'onere che grava sui bilanci pubblici in risposta alla situazione di crisi, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità eccezionale di chiedere un tasso di cofinanziamento del 100 % da applicare per l'esercizio contabile 2020-2021, conformemente agli stanziamenti di bilancio e compatibilmente con la disponibilità di fondi. La Commissione può proporre una proroga di tale misura sulla base della valutazione dell'applicazione di tale tasso di cofinanziamento eccezionale.
- (5) Per garantire che gli indigenti possano continuare a ricevere assistenza dal Fondo in un ambiente sicuro, occorre prevedere la flessibilità sufficiente per consentire agli Stati membri di adeguare al contesto attuale i programmi di sostegno, anche consentendo programmi alternativi di erogazione mediante buoni elettronici e permettendo agli Stati membri di modificare determinati elementi del programma operativo senza

¹ GU C del , pag. .

² GU C del , pag. .

³ Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

richiederne l'approvazione mediante decisione della Commissione. Per non ostacolare i sistemi di consegna tradizionali, dovrebbe inoltre essere possibile fornire alle organizzazioni partner i necessari materiali e dispositivi di protezione al di fuori del bilancio per l'assistenza tecnica.

- (6) È opportuno stabilire norme specifiche per determinare i costi ammissibili sostenuti dai beneficiari nel caso in cui determinate operazioni siano ritardate o sospese o non siano pienamente attuate a causa della pandemia di Covid-19.
- (7) Per consentire agli Stati membri di concentrarsi sull'introduzione delle misure di risposta alla crisi ed evitare che i rischi di contaminazione possano perturbare l'erogazione del sostegno agli indigenti, è opportuno prevedere misure specifiche volte a ridurre gli oneri amministrativi per le autorità e garantire flessibilità in relazione alla conformità a taluni requisiti normativi, specialmente in materia di monitoraggio, controllo e audit.
- (8) Data l'urgenza dell'introduzione di queste misure per garantire un'efficace attuazione del FEAD durante la crisi dovuta alla Covid-19, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (9) Tenuto conto della pandemia di Covid-19 e dell'urgenza di affrontare la crisi sanitaria che ne deriva, è opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 223/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 223/2014 è così modificato:

- 1) all'articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai fini della modifica di elementi di un programma operativo che rientrano rispettivamente nelle sottosezioni 3.5 e 3.6 e nella sezione 4 dei modelli di programma operativo di cui all'allegato I o degli elementi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e) e g), qualora tale modifica sia effettuata in risposta alla crisi dovuta alla pandemia di Covid-19.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi decisione di modifica degli elementi di cui al primo comma entro un mese dalla data della decisione. La decisione indica la data della sua entrata in vigore, che non è anteriore alla data della sua adozione.";
- 2) all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma, la scadenza del termine per la presentazione della relazione di attuazione annuale per l'esercizio 2019 è fissata al 30 settembre 2020.";
- 3) all'articolo 20 è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. In deroga al paragrafo 1, su richiesta dello Stato membro, può essere applicato un tasso di cofinanziamento del 100 % alla spesa pubblica dichiarata nelle domande di

pagamento durante l'esercizio contabile che inizia il 1° luglio 2020 e si conclude il 30 giugno 2021.

Le richieste di modifica del tasso di cofinanziamento sono effettuate mediante la procedura di modifica dei programmi operativi di cui all'articolo 9 e sono corredate del programma riveduto. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica solo se la corrispondente modifica del programma è approvata dalla Commissione al più tardi prima della presentazione della domanda finale di un pagamento intermedio in conformità all'articolo 45, paragrafo 2.

Prima di presentare la prima domanda di pagamento per l'esercizio contabile che ha inizio il 1° luglio 2021, gli Stati membri notificano la tabella di cui alla sezione 5.1 dei modelli di programma operativo stabiliti all'allegato I, in cui confermano il tasso di cofinanziamento applicabile durante l'esercizio contabile che si conclude il 30 giugno 2020.";

- 4) all'articolo 22, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma, le spese per le operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020.";

- 5) all'articolo 23 è inserito il paragrafo seguente:

"4 bis. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti direttamente alle persone indigenti o indirettamente attraverso buoni o carte elettronici, a condizione che questi possano essere scambiati unicamente con i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base di cui all'articolo 2, punto 1.";

- 6) all'articolo 26, il paragrafo 2 è così modificato:

- 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le spese per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base e le spese per l'acquisto di materiali e dispositivi di protezione individuale per le organizzazioni partner;"

- 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le spese amministrative, di preparazione, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle organizzazioni partner, a una percentuale forfettaria del 5 % delle spese di cui alla lettera a), oppure del 5 % del valore dei prodotti alimentari resi disponibili a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1308/2013;"

- 7) sono inseriti i seguenti articoli 26 bis, 26 ter e 26 quater:

"Articolo 26 bis

Ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute nel quadro del PO I durante la loro sospensione a causa della pandemia di Covid-19

I ritardi nella distribuzione di prodotti alimentari/nella fornitura di assistenza materiale di base a causa della pandemia di Covid-19 non comportano una riduzione delle spese ammissibili sostenute dall'organismo acquirente o dalle organizzazioni partner in conformità all'articolo 26, paragrafo 2. Tali spese possono essere dichiarate alla Commissione in conformità all'articolo 26, paragrafo 2, prima della distribuzione dei prodotti alimentari/della fornitura dell'assistenza materiale di base agli indigenti,

a condizione che la distribuzione o fornitura sia ripresa una volta superata la crisi dovuta alla Covid-19.

In caso di deterioramento dei prodotti alimentari dovuto alla sospensione della distribuzione a causa della pandemia di Covid-19, le spese di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), non sono ridotte.

Articolo 26 ter

Ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute nel quadro del PO II o dell'assistenza tecnica durante la loro sospensione a causa della pandemia di Covid-19

1. Per le operazioni la cui attuazione è sospesa a causa della pandemia di Covid-19, uno Stato membro può considerare ammissibili le spese sostenute durante la sospensione anche se non sono prestati servizi, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- a) l'attuazione dell'operazione è sospesa dopo il 31 gennaio 2020;
- b) la sospensione dell'operazione è dovuta alla pandemia di Covid-19;
- c) le spese sono state sostenute e pagate;
- d) le spese costituiscono un costo reale per il beneficiario e non possono essere recuperate né compensate; per i recuperi e le compensazioni che non sono a carico dello Stato membro, quest'ultimo può accettare che il rispetto di tale condizione sia attestato da una dichiarazione del beneficiario; i recuperi e le compensazioni sono detratti dalle spese;
- e) le spese sono limitate al periodo di sospensione.

2. Per le operazioni in cui il beneficiario è rimborsato sulla base di opzioni semplificate in materia di costi e l'attuazione delle azioni che costituiscono la base del rimborso è sospesa a causa della pandemia di Covid-19, lo Stato membro interessato può rimborsare il beneficiario sulla base delle realizzazioni previste per il periodo di sospensione, anche qualora non sia realizzata alcuna azione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- a) l'attuazione delle azioni è sospesa dopo il 31 gennaio 2020;
- b) la sospensione delle azioni è dovuta alla pandemia di Covid-19;
- c) le opzioni semplificate in materia di costi corrispondono a un costo reale sostenuto dal beneficiario, che deve essere dimostrato dal beneficiario e che non può essere recuperato né compensato; per i recuperi e le compensazioni che non sono a carico dello Stato membro, quest'ultimo può accettare che non sono possibili recuperi né compensazioni sulla base di una dichiarazione del beneficiario; i recuperi e le compensazioni sono detratti dall'importo corrispondente all'opzione semplificata in materia di costi;
- d) il rimborso al beneficiario è limitato al periodo di sospensione.

Per le operazioni di cui al primo comma, lo Stato membro può anche rimborsare il beneficiario sulla base dei costi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Lo Stato membro che rimborsa il beneficiario sulla base di entrambe le opzioni provvede affinché una medesima spesa sia rimborsata una sola volta.

Articolo 26 quater

Ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute nel quadro del PO II o dell'assistenza tecnica e non pienamente attuate a causa della pandemia di Covid-19

1. Uno Stato membro può considerare ammissibili le spese per operazioni non pienamente attuate a causa della pandemia di Covid-19, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- a) l'attuazione dell'operazione è annullata dopo il 31 gennaio 2020;
- b) l'annullamento dell'operazione è dovuto alla pandemia di Covid-19;
- c) le spese sostenute prima dell'annullamento dell'operazione sono state sostenute e pagate dal beneficiario.

2. Per le operazioni in cui il beneficiario è rimborsato sulla base di opzioni semplificate in materia di costi, uno Stato membro può considerare ammissibili le spese per operazioni non pienamente attuate a causa della pandemia di Covid-19, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- a) l'attuazione dell'operazione è annullata dopo il 31 gennaio 2020;
- b) l'annullamento dell'operazione è dovuto alla pandemia di Covid-19;
- c) le azioni contemplate dalle opzioni semplificate in materia di costi sono state attuate almeno in parte prima dell'annullamento dell'operazione.

Per le operazioni di cui al primo comma, lo Stato membro può anche rimborsare il beneficiario sulla base dei costi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Lo Stato membro che rimborsa il beneficiario sulla base di entrambe le opzioni provvede affinché una medesima spesa sia rimborsata una sola volta.";

2) all'articolo 30 è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. Sulla base di un'analisi dei rischi potenziali, gli Stati membri possono stabilire prescrizioni meno rigorose in materia di pista di controllo e audit per quanto riguarda la distribuzione di prodotti alimentari/fornitura di assistenza materiale agli indigenti durante il periodo della pandemia di Covid-19."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi dovuta alla Covid-19

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB⁴

4 – Occupazione, affari sociali e inclusione 04 06 – Fondo di aiuti europei agli indigenti 04 06 01 – Promuovere la coesione sociale e alleviare le forme più estreme di povertà nell'Unione
--

1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁵**
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

N/P

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

<u>Obiettivo specifico [indicare il numero]</u>

N/P

<u>Attività ABM/ABB interessate</u>

N/P

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

N/P

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

N/P

⁴ ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

⁵ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine*

N/P

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

N/P

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

N/P

1.5.4. *Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti*

N/P

1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

- Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall'1/7/2020 fino al 30/6/2021
- Incidenza finanziaria dal 2020 al 2024

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste⁶

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

⁶ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

– Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

N/P

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

N/P

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

N/P

2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

N/P

2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del livello di rischio di errore previsto

N/P

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

N/P

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss. ^{7.}	di paesi EFTA ⁸	di paesi candidati ⁹	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
1 Crescita intelligente e inclusiva	04 06 01 – Promuovere la coesione sociale e alleviare le forme più estreme di povertà nell'Unione	Diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

⁷ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁸ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁹ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

La modifica proposta non comporta alcuna variazione dei massimali annui per impegni e pagamenti previsti nel quadro finanziario pluriennale che figurano nel regolamento (UE) n. 223/2014. La ripartizione annuale totale degli stanziamenti d'impegno per il FEAD rimane invariata.

La proposta determinerà un'anticipazione degli stanziamenti di pagamento per l'esercizio contabile che inizia il 1° luglio 2020 e termina il 30 giugno 2021, come indicato di seguito.

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR a prezzi correnti (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero 1b	Crescita intelligente e inclusiva
---	-----------	-----------------------------------

DG: EMPL				2020	2021	2022	2023	2024	TOTALE
• Stanziamenti operativi									
1b: Coesione economica, sociale e territoriale Fondo di aiuti europei agli indigenti	Impegni 04 06 01 – Promuovere la coesione sociale e alleviare le forme più estreme di povertà nell'Unione	(1)							
	Pagamenti 04 06 01 – Promuovere la coesione sociale e alleviare le forme più estreme di povertà nell'Unione	(2)		41,920	25,200	0,000	-33,560	-33,560	0,00
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ¹⁰									
N/P		(3)							

¹⁰ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE degli stanziamenti per la DG EMPL	Impegni	=1+1a +3							
	Pagamenti	=2+2a +3	41,920	25,200	0,000	-33,560	-33,560	0,00	
• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)							
	Pagamenti	(5)	41,920	25,200	0,000	-33,560	-33,560	0,00	
• TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)							
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1b del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6							
	Pagamenti	=5+ 6	41,920	25,200	0,000	-33,560	-33,560	0,00	

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)							
	Pagamenti	(5)							
• TOTALE degli stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)							
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6							
	Pagamenti	=5+ 6	0						0

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		TOTALE
DG: <.....>								
• Risorse umane								
• Altre spese amministrative								
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti							

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)								
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

				2020	2021	2022	2023	2024	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni								
	Pagamenti			41,920	25,200	0,000	-33,560	-33,560	0,00

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno N		Anno N+1		Anno N+2		Anno N+3		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)						TOTALE		
	RISULTATI																		
	Tipo ¹¹	Costo medio	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	z	Costo	N. totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ¹² ...																			
- Risultato																			
- Risultato																			
- Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1																			
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																			
- Risultato																			
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2																			
COSTO TOTALE																			

¹¹ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

¹² Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ¹³	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	-------------------------	-------------	-------------	-------------	--	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

Esclusa la RUBRICA 5¹⁴ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								

TOTALE								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

¹³ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

¹⁴ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)							
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)¹⁵							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy ¹⁶	- in sede						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE							

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

¹⁵ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (*intérimaire*); JED = giovane esperto in delegazione (*jeune expert en délégation*).

¹⁶ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

3.3. **Incidenza prevista sulle entrate**

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ¹⁷						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

¹⁷ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.